



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

VERBALE N. 7 DEL 29 MARZO 2015 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

invio con PEC del 29.03.2015

L'Organo di Revisione

Dott. Ugo Maria FANTINI

Rag. Angelo LINCI

Dott. Nazzareno TOSSICI

del Comune di CASTELFIDARDO

- Visto l'art. 194 del T.U.E.L.;
- Visto l'art. 239 del T.U.E.L.;
- Visto lo statuto del Comune;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Vista la documentazione, come di seguito indicata, sottoposta all'esame del Collegio;

PREMESSO

- in data 24 marzo 2015, il responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario del Comune di Castelfidardo, informava il collegio dei revisori (presente presso la sede per eseguire la verifica di cassa e dei residui attivi programmata) che all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, fissato per il giorno 31 marzo 2015, si discute del "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI € 532,90 A SEGUITO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE N. 898/3/14" (circostanza successivamente riscontrata dal presidente del collegio mediante



accesso al sito dell'ente);

- il responsabile esibiva al collegio, la seguente documentazione inerente l'asserito "debito fuori bilancio":
 - a) pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile II Settore, Rag. Giuliadori Giacomina;
 - b) proposta di delibera;
 - c) proposta di parcella del Dott. Attilio Marin datata 20 marzo 2015, di € 532,90 (al lordo della ritenuta di acconto di € 84,00);
 - d) sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona del 7.10.2014 notificata al Comune in data 20 novembre 2014;
- alla richiesta del collegio, sempre in data 24.03.2015, di esibire tutta la documentazione della pratica ed ogni altro atto emesso ad essa inerente, la responsabile riferiva << di non poter esibire ulteriore documentazione relativa alla pratica in quanto non rinvenuta >> (cfr. verbale del Collegio del 24.03.2015 agli atti dell'Ente);
- il collegio si riservava di esprimere il proprio motivato parere sul debito segnalato;

tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti:

OSSERVA

1. L'art. 194 del TUEL regola non già il riconoscimento del debito, quanto, invece, il riconoscimento della legittimità del debito, tanto è vero che nel caso in cui non venisse riconosciuto (sotto il profilo, si ribadisce, della legittimità) il credito non subisce modificazione alcuna in ordine alla sua civilistica esistenza (*Corte dei Conti, Sez. III, 12 maggio 2008, n. 161*).

2. Dagli atti posti all'esame del Collegio, se da una parte risulta pacifico il diritto sostanziale di credito dal professionista, Dott. Marin Attilio, nei confronti dell'amministrazione, dall'altra parte non si evince quale sia stato (in concreto) il procedimento che l'Ente ha seguito (e/o che si accinge a seguire nella seduta consiliare annunciata) per il riconoscimento formale del debito al fine di accertarne la sussistenza ed i limiti dell'utilità ed arricchimento dalla spesa da eseguire fuori bilancio.



E' convinzione di questo Collegio che il provvedimento che si accinge ad adottare l'organo comunale, sia esso di riconoscimento o di non riconoscimento del debito, debba indicare espressamente le ragioni per le quali ha riconosciuto o meno l'utilità e l'arricchimento per l'ente e, quindi, la legittimità del debito fuori bilancio.

Non v'è dubbio, infatti, che l'operazione volta al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ha una valenza ricognitiva della esistenza dei debiti. E' sufficiente, al riguardo, rammentare il disposto dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che disciplina il "riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" - ove è chiaro il piano differenziato in cui si pongono, da un lato, "il riconoscimento di legittimità" dei debiti fuori bilancio e, dall'altro, "l'esistenza" dei debiti in quanto tali, indispensabile presupposto, quest'ultimo, della procedura di riconoscimento della legittimità del debito.

Invero, nel caso sottoposto al parere di questo organo di controllo, già la carenza della documentazione inerente il procedimento di recupero dell'imposta ICI fino alla decisione assunta in data 16.09.2014 - 7.10.2014 (e financo successivamente visto che nessuna determina sarebbe stata assunta in ordine alla opportunità o meno di impugnare la decisione ormai definitiva), il cui esame è impedito dal mancato rinvenimento dell'intero carteggio (che, comunque, è opportuno reperire presso la CTP), pone una seria (ed oggettiva) difficoltà nella ricostruzione della vicenda, tanto più che nella proposta di delibera, al di là della mera "presa d'atto" del debito da saldare, nulla si osserva in ordine all'*excursus* della pratica, né si evidenziano quali sarebbero le ragioni per le quali l'accollo del debito (a nulla rilevando la sussistenza di apposito capitolo di bilancio in previsione di una soccombenza giudiziale) debba ritenersi non in contrasto con l'interesse pubblico.

3. Orbene, seppure è indubbio che la fattispecie del "debito da sentenza esecutiva" possa rientrare nella "sopravvenienza passiva" (lett. a) art. 194 TUEL), questo Collegio, alla luce dell'evoluzione dei fatti che caratterizzano il debito in esame, si pone il problema se la disciplina del debito fuori bilancio, nel caso in esame, sia applicabile o se (invece) era possibile prevedere da parte dell'ente il sorgere dell'obbligazione nonché la tempistica dell'adempimento attivando le ordinarie procedure di spesa (*Corte dei Conti Reg. Piemonte 11 febbraio 2010 n. 10/2010/SRCPIE*).

Infatti, dall'esame della decisione assunta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona (unico elemento documentale del procedimento a disposizione del Collegio), si



rileva che trattasi di un avviso di accertamento dell'imposta ICI per l'annualità 2008, notificato dall'Ente nel 2009 (quindi, risalente a circa cinque anni fa), impugnato dal contribuente e deciso in CTP in data 16.09.2014 con successiva notifica della decisione all'Ente in data 24.11.2014. Non v'è traccia alcuna, dalle scarse informazioni messe a disposizione del Collegio, neanche di chi abbia (materialmente) trattato il procedimento per avere (almeno) un supporto utile per la comprensione della vicenda.

Osserva altresì il Collegio che non solo non è (e non può essere) questa la sede per discutere del merito della decisione della CTP, ma non è neanche obiettivamente logico partire (a valle) dal giudizio sfavorevole dell'organo giudiziario per giustificare la legittimità del debito maturato (a monte), occorrendo pur sempre valutare (necessariamente ed in via assolutamente propedeutica ad ogni successiva determinazione) l'interesse pubblico della spesa, la sua utilità e l'arricchimento per l'Ente medesimo; aspetti e circostanze che non sono nemmeno enunciati nella documentazione esibita al collegio e che si allega al presente verbale.

Né, d'altra parte, per le ragioni in parte già evidenziate e per quanto si dirà in appresso, può essere di ausilio la proposta di delibera sottoposta all'esame del Consiglio, rilevatasi carente sotto più profili quando (invece) sarebbe dovuta essere stata (almeno) più esaustiva nella narrazione dei fatti ed accompagnata da una dettagliata relazione del Settore che si è occupato del procedimento.

Non è stato prodotto al Collegio neanche il verbale o una relazione su quanto la Commissione Consiliare al Bilancio, convocata per la seduta del 26.03.2014 per discutere sul punto avrebbe rilevato e deciso sulla proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale (cfr. Regolamento Funzionamento Commissioni Consiliari), né altri pareri e/o, determine da parte di altri organi dell'Ente sono pervenuti a questo Collegio; elementi che sarebbero stati utili al Collegio per poter esprimere un parere opportunamente informato.

4. Ricorda il Collegio che è pur vero che ogni volta che l'Ente si trova in presenza di una spesa effettuata al di fuori delle ordinarie procedure di spesa disciplinate dal TUEL, il Consiglio Comunale può procedere al riconoscimento ai sensi dell'art. 194, ma tale iniziativa va adottata solo in presenza di particolari ragioni che vanno evidenziate nella delibera e previo accertamento di eventuali responsabilità, anche al fine di evitare che si ripetano situazioni che denotano (come nel caso di specie) anomalie nella gestione del contenzioso e



del recupero dell'evasione; aspetti che non emergono dalla allegata proposta di delibera sottoposta all'esame del Consiglio Comunale.

Le evidenti discrasie registrate nel sistema (smarrimento della pratica; assenza di dettagliata motivazione e relazione del responsabile del settore sulla pratica: sul motivo della mancata costituzione in giudizio, sulla opportunità o meno dell'impugnazione della decisione della CTP di Ancona; emersione del debito solo a seguito della "proposta di parcella" del professionista della controparte trasmessa all'Ente presumibilmente con fax del 20.03.2015, data della proposta, nonostante che la sentenza sia stata notificata all'Ente in data 20.11.2014, ovvero quattro mesi prima, ecc.) meritano approfondimenti in ordine alle procedure amministrative seguite dal Comune al fine di verificare se si siano verificate eventuali manchevolezze o anomalie ascrivibili ai responsabili dei vari settori coinvolti, e non limitarsi ad approvare la spesa ed autorizzare il pagamento riportandola nella contabilità comunale. E' evidente, quindi, che l'Ente dovrà espletare (poiché per quanto a conoscenza del Collegio non sembra che siano state effettuate) le opportune verifiche tese ad accertare eventuali responsabilità con conseguente azione di recupero.

5. In conclusione, questo Collegio, alla luce delle osservazioni sopra esposte, ancorché debba affermarsi che il provvedimento del Consiglio Comunale costituisca l'unico strumento attraverso cui il debito da sentenza viene ricondotto al "sistema bilancio", non può non rilevare ulteriormente, che i debiti derivanti da sentenze esecutive si distinguono da tutte le altre ipotesi di debito previste dal citato art.194.

In altre parole seppure il debito nascendo da sentenza esecutiva si distingue da tutte le altre ipotesi previste dall'art.194 in quanto si impone all'ente in forza di una statuizione giudiziale che contiene in sé il riconoscimento della sua legittimità, non viene meno il dovere dell'Ente di effettuare comunque una ricognizione del debito secondo i suesposti parametri di legittimità, gli unici che consentono di "legittimare" l'ingresso del debito nella contabilità. previa verifica dell'interesse pubblico della spesa e della sua utilità.

Pertanto, il collegio ritiene di dover esprimere un parere favorevole al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di € 532,90 di cui alla parcella del professionista Dott. Attilio Marin, condizionato ai seguenti adempimenti, da comunicare al Collegio entro 15 giorni dalla presente, e volti a colmare le carenze cognitive e le anomalie sopra evidenziate:



- a) dettagliate relazioni e documentazione sui punti 2, 3 e 4 delle presenti osservazioni, da parte del Segretario Generale e dei responsabili di settore interessati nell'ambito delle quali dovranno essere forniti tutti i chiarimenti alle osservazioni del Collegio sopra esposte, oltre alle iniziative assunte per rimuovere anomalie del sistema e sulle eventuali azioni volte ad accertare eventuali responsabilità;

inoltre:

- ricorda che a norma dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vige l'obbligo di trasmettere la delibera alla competente procura regionale della Corte dei Conti;
- invita il Consiglio Comunale, a comunicare al Collegio con urgenza la determinazione assunta sul punto all'ordine del giorno inerente il "debito fuori bilancio";
- invita a pubblicare il presente parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul sito dell'Ente;
- invita a comunicare tempestivamente al Collegio dei Revisori la convocazione del Consiglio Comunale.

Morrovalle, li 29 Marzo 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente, Dott. Ugo Maria Fantini

Revisore, Rag. Angelo Linci

Revisore, Dott. Nazzareno Tossici